


STATUTO

Allegato ⁴⁴ A art. 1
Rep. N. 29626

Articolo 1

FONDAZIONE

Per iniziativa di Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Confartigianato, CNA è costituita la fondazione denominata *Fondazione di Firenze per l'Artigianato Artistico* con sede in Firenze.



Articolo 2

FINALITÀ' E ATTIVITÀ' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere e sviluppare tutte quelle attività volte a costituire a Firenze un polo di riferimento di una rete internazionale delle esperienze dell'artigianato artistico a livello internazionale, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:





- 1) definizione del rapporto fra identità dei luoghi ed artigianato artistico locale attraverso interventi volti ad individuare nelle specificità delle singole esperienze a scala internazionale elementi atti a identificare possibili strumenti di *marketing* territoriale basati sul binomio sopra ricordato;
- 2) definizione di percorsi di aggiornamento e formazione specialistica a livello internazionale volti al recupero di professioni dell'artigianato artistico nel contesto dell'applicazione dell'innovazione tecnologica, dell'introduzione di riferimenti storici, culturali, stilistici;
- 3) valorizzazione della percezione da parte del consumatore della specificità del prodotto dell'artigianato artistico e del suo stretto collegamento con l'identità locale anche attraverso un più stretto collegamento fra flussi turistici e conoscenza delle produzioni artigianali;
- 4) affermazione del ruolo dell'artigianato artistico quale momento di incontro, di confronto, di sviluppo della cooperazione fra il Nord ed il Sud del mondo, con l'obiettivo di creare momenti di scambio delle diverse tradizioni artigiane per il trasferimento di tecniche, stili, informazioni e l'incremento della visibilità delle varietà sul mercato globale;

5) rafforzare il momento fieristico, espositivo e, in prospettiva, museale dell'artigianato artistico a Firenze, anche nella prospettiva di costituire un punto di riferimento per collaborazioni con altre esperienze presenti nelle diverse parti del mondo e una mostra mercato permanente per l'artigianato artistico;

6) rivitalizzare attraverso un'appropriata localizzazione delle attività della Fondazione nelle aree di potenziale degrado del centro storico il tessuto urbano ancora caratterizzato da un'immagine di diffusione delle botteghe artigiane strettamente connessa nell'immaginario collettivo all'immagine di Firenze come luogo di convivenza dell'arte e del lavoro a misura d'uomo.

Per il perseguimento di dette finalità, avvalendosi anche di consulenze esterne, la Fondazione svolge le seguenti attività;

- 1) promuove ricerche, studi, convegni, eventi collegati ai temi di cui sopra aventi caratteristiche di interdisciplinarietà sul piano scientifico-culturale, raccordo con punti di "eccellenza" dell'artigianato a livello internazionale, confronto con esperienze innovative sul piano tecnologico e formale;
- 2) svolge attività di alta formazione per le professioni nell'ambito dell'Artigianato Artistico, vista come conservazione e recupero dei "mestieri" tradizionali confrontati con i nuovi paradigmi tecnologici, da un lato, e con le nuove frontiere della conoscenza, dall'altro;
- 3) sviluppa attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo comprendente scambio di *know-how*, collaborazione internazionale nell'ambito dell'organizzazione produttiva per i sistemi locali di imprese artigiane, attività formative specialistiche;
- 4) catalizza attività editoriali e multimediali connesse all'Artigianato Artistico, anche in direzione di una visibilità del patrimonio urbanistico e produttivo dei luoghi dove viene svolta tuttora attività produttiva e mercantile all'interno dei centri storici per una loro rivitalizzazione;
- 5) promuove e coordina l'attività di centri studi ad essa collegati;
- 6) ha facoltà di svolgere attività e promuovere iniziative, anche di natura economica commerciale, purché direttamente connesse o strumentali a quelle ritenute utili o necessarie per gli scopi della fondazione e non prevalenti sulle attività senza finalità di lucro;
- 7) promuove e gestisce esposizioni di prodotti dell'artigianato artistico;
- 8) svolge ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'istituzione.




- 9) La Fondazione potrà detenere partecipazioni in associazioni, enti e società che per statuto perseguono fini collimanti con i suoi scopi. L'eventuale partecipazione a società è in ogni modo limitata e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 3

PATRIMONIO E PROVENTI

1. Il patrimonio della Fondazione è così costituito:
 - a) dalla dotazione inizialmente apportata dai soci fondatori;
 - b) dalla dotazione apportata da eventuali nuovi soci aderenti;
 - c) dai beni mobili e immobili materiali e immateriali che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.
 2. La dotazione inizialmente apportata dai soci fondatori è costituita dalla somma complessiva di lire 400.000.000 (quattrocento milioni).
 3. I proventi utilizzabili dalla Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti sono costituiti:
 - a) dai frutti del patrimonio;
 - b) da contributi e donazioni di enti pubblici o di privati;
 - c) dalla vendita di pubblicazioni;
 - d) dai contratti di ricerca da essa eventualmente conclusi;
 - e) dai diritti di autore propri;
 - f) da eventuali contribuzioni richieste per la consultazione degli archivi, per la partecipazione a seminari, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento o altre attività da essa organizzate; da eventuali contribuzioni richieste per la visita al Museo dell'Artigianato Artistico; da eventuali introiti derivanti dalla gestione delle esposizioni;
 - g) dalle quote annuali versate dai soci fondatori e aderenti.
- I proventi di cui ai punti precedenti che costituiscono il risultato di attività di tipo imprenditoriale, sono strumentali al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e devono comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi propri della Fondazione.



[Handwritten signature]

Carlo Felice

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Vertical handwritten mark]

Articolo 4

SOCI DELLA FONDAZIONE

I soci della Fondazione sono

- soci fondatori;
- soci aderenti.

Gli studiosi, gli operatori, nonché i soggetti collettivi come fondazioni, associazioni, società, enti pubblici o privati o altri che, condividendone i fini intendano aderire alla Fondazione, debbono presentare una richiesta che sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione che motiverà l'accettazione o il rifiuto. L'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.

L'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibererà a maggioranza dei due terzi.

Con tale ratifica, coloro che ne hanno fatto domanda, siano essi persone fisiche o soggetti collettivi, divengono "soci aderenti" alla fondazione a tutti gli effetti di legge.

I soci aderenti saranno considerati tali sino alle loro dimissioni, che dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Presidente della Fondazione.



I soci fondatori e i soci aderenti sono tenuti al pagamento delle quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione. I soci aderenti decadranno da tale qualifica qualora non provvedano a tale pagamento.

Articolo 5


ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Comitato Scientifico;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;



11



Articolo 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le riunioni dell'Assemblea dei soci fondatori e aderenti sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri o in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali siano previste maggioranze diverse.

E' ammesso il voto per delega.

La delega può essere conferita soltanto ad altro membro dell'Assemblea e deve essere conferita in forma scritta. Ogni membro può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta il Consiglio di Amministrazione con delibera presa a maggioranza, oppure quando lo richieda almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo lettera raccomandata da inviarsi ai soci aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata,

L'Assemblea discute e approva le linee generali di attività della Fondazione, le proposte ed i programmi del Comitato Scientifico, le relazioni annuali del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea inoltre

1. nomina i membri del Comitato Scientifico di sua spettanza, del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. determina i compensi spettanti agli Amministratori, ai membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori;

Articolo 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 9 (nove), dei quali 5 nominati uno per ciascuno dai soci fondatori e gli altri eletti dall'Assemblea.

11/00/02

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza per dimissioni, permanente impedimento o decesso nel corso del triennio la reintegrazione avviene con le medesime procedure seguite per la nomina del componente venuto meno, per il rimanente periodo del mandato.

Quando il componente del Consiglio non accetta per iscritto la carica entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente della Fondazione la carica s'intende rifiutata. In tal caso si procede ad una nuova nomina secondo le procedure seguite per la nomina del componente che non ha accettato.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente tra i membri nominati dai soci fondatori e l'eventuale Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede e che forma l'ordine del giorno.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio per le quali non siano espressamente previste maggioranze diverse sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione intervengono anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:


1. nomina il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice-Presidente;
2. nomina il Direttore della Fondazione e ne stabilisce i compiti;
3. predisporre, discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione;
4. delibera sulle liti attive e passive;
5. delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;



Marco Fallari
Roberto



- 13
6. delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
 7. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
 8. delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca regolandone l'organizzazione e il funzionamento, e delibera sulla costituzione e organizzazione di eventuali corsi di formazione e di aggiornamento;
 9. delibera sui contratti da stipularsi per conto della Fondazione e su ogni altra decisione necessaria per garantire il funzionamento della Fondazione;
 10. determina le quote annuali dei soci, subordinatamente all'accettazione del competente organo deliberante di ciascun socio;
 11. determina il compenso spettante al Direttore;
 12. propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
 13. delibera l'incremento del patrimonio della parte di somme derivanti e prelevate dai redditi che riterrà opportuno destinare per il perseguimento degli scopi della Fondazione.
 14. Delibera lo scioglimento della Fondazione e la nomina del Liquidatore.



Articolo 8

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

II Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, ed eventualmente il Vice-Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

II Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza il Presidente delibera sui contratti da stipulare e li sottopone a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Articolo 9

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che si sono distinti nei campi di attività inerenti allo scopo della Fondazione.

Il numero dei componenti del Comitato Scientifico non può essere inferiore a 5 e superiore a 30 e sono nominati in numero di 5 dai soci fondatori e per la restante parte dall'Assemblea.

Il Presidente della Fondazione ed il Direttore sono membri di diritto del Comitato Scientifico.



I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni, possono essere riconfermati e sono sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso per il rimanente periodo del triennio.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione che non ne facciano parte e tutti coloro che il Presidente ritenga opportuno invitare.

Il Comitato Scientifico formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività; formula i programmi di attività della fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti; esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione; indica i criteri ispiratori delle pubblicazioni della Fondazione; elabora i programmi di ricerca e supervisiona la realizzazione di quelli già approvati; redige una relazione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Aderenti.

Il Comitato Scientifico può nominare nel proprio ambito commissioni di lavoro ciascuna preposta ad un settore di attività.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri ovvero ogni qual volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno su richiesta di almeno cinque dei componenti il Comitato stesso.



10

Articolo 10


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, dei quali uno, su indicazione dei soci fondatori fra gli iscritti agli Albi Professionali.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci; effettua verifiche di cassa.

I revisori provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente e assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.



Articolo 11

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 anni.

Sono compiti del Direttore:

- collaborare alla preparazione dei programmi di attività della fondazione;
- curare la gestione dei programmi della fondazione dopo che gli stessi sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- coordinare e dirigere l'attività della fondazione;
- dirigere e coordinare gli Uffici della fondazione e il personale della stessa;
- controllare le attività di tutti gli enti e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della fondazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della fondazione senza diritto di voto ed è membro di diritto del Comitato Scientifico.

Articolo 12

UP

[Signature]

Carlo Buzzi *Roberto*

[Signature]

I BILANCI

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre per l'anno precedente a quello a cui si riferisce e viene esaminato dal Collegio dei Revisori entro il mese successivo.

Il bilancio consuntivo viene predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'esercizio della Fondazione inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Articolo 13

REVISIONE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente statuto sono approvate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e con una maggioranza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione, ed in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti, che lo potranno modificare in tutte le sue parti con esclusione di quelle che riservano particolari prerogative ai soci fondatori, che potranno essere modificate solo con il consenso unanime dei soci fondatori.

Articolo 14

SCIoglimento



Lo scioglimento della Fondazione e la nomina del liquidatore sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con l'unanimità dei consensi.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i beni e le attività rimanenti una volta esaurita la fase di liquidazione verranno devolute dallo stesso Liquidatore ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero aventi fini di pubblica utilità.

Articolo 15

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non è specificamente previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel libro I Titolo II del Codice Civile e le norme di leggi vigenti in materia.



14

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMPOSTA DI 17 FACCIATE

PER USO FISCALE

FIRENZE 6/12/2004

